



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA FRANCESCO GENTILE 40"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Francesco Gentile, 40 – 00173 Roma – Tel. 06.7210096 – Fax: 06.72960489

Email: rmic8cm003@istruzione.it – PEC: rmic8cm003@pec.istruzione.it

Sito: www.icviagentile40.edu.it – Cod.Mecc. **RMIC8CM003**

Cod.Fisc. **97616160582** – Cod. IPA **istsc_rmic8cm003** – Cod. Univoco per la F.E. **UF848L**



Roma, 01.04.2022

Alle famiglie e al personale scolastico
AI DSGA

OGGETTO: Comunicazione "Scuola Salute ASL Roma 2" - Applicazione DL 24 del 24/03/22 e Nota Regione Lazio – Cessazione stato di emergenza

Gentilissimi,

come è noto, dalla data odierna la normativa per la gestione dei casi COVID-19 nelle scuole fa riferimento al DL n. 24 del 24/03/2022 che all'art.9 elenca le "Nuove modalità di gestione dei casi con positività all'infezione SARSCOV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo".

La ASL ci ha comunicato ieri che:

"In base all'articolo succitato, per tutte le scuole di ogni ordine e grado:

- in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
- in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido, anche autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test autosomministrato può essere attestato con autocertificazione
- gli alunni in isolamento per infezione da Covid sono riammessi in classe previa esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, secondo quanto previsto dal DL n.24/2022 e le tempistiche indicate dalla Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021.

Dalla data del 01/04 le disposizioni di quarantena sono sospese e le misure già disposte ai sensi delle precedenti norme, sono ridefinite secondo l'articolo 9 del DL n. 24 del 24/03/2022 che al comma 5 – tra l'altro - elenca le misure di sicurezza da applicare fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/22.

I documenti aziendali operativi standard precedentemente vigenti sono quindi abrogati e superati dalla normativa vigente.

Il programma di monitoraggio dei test salivari nelle Scuole Sentinella, al momento, prosegue secondo la programmazione definita."

Quindi da oggi sono sospese tutte le disposizioni di quarantena per i gruppi-classe contatto di casi positivi.

Rimangono naturalmente in vigore le misure sanitarie disposte dai medici per i casi positivi.

Si allega per completezza di informazione la Nota già inoltrata ieri tramite Registro Elettronico Nuvola, nella sezione "Documenti ed Eventi"

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dr.ssa Caterina Aiello

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi ex. Art.3, c.2, D.Lgs. 39/93)



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Alle Scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado per il tramite degli USR competenti per territorio

e p.c.

Al Ministero della Salute

seggen@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero della Salute

gab@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero dell'Istruzione

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione

DPIT.segreteria@istruzione.it

Al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

Alle organizzazioni sindacali del Comparto e dell'Area Istruzione e Ricerca

OGGETTO: applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2

Il miglioramento del quadro epidemiologico dell'infezione da Covid 19 su tutto il territorio nazionale e la diffusione dei vaccini anche tra i bambini nella fascia di età 5-11 ha consentito di introdurre gli interventi normativi previsti dall'art. 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

24, che semplificano la disciplina della gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico e favoriscono l'attività didattica in presenza.

È bene tuttavia precisare che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari. Per questo motivo sono state assegnate risorse finanziarie per la proroga del personale per l'emergenza Covid e per il recupero degli apprendimenti (ATA e docente), è stato incrementato il fondo per l'acquisto di dispositivi di protezione e altro materiale necessario, si è stabilito un regime di lavoro *ad hoc* per quei docenti non vaccinati che rientrano in servizio dalla precedente sospensione, permangono misure precauzionali generali specifiche per la scuola.

A seguito dell'aggiornamento normativo, sentito il Ministero della Salute, con la presente circolare vengono fornite alle istituzioni scolastiche le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022. Giova nondimeno rammentare che dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l'accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. *green pass* base.

Il documento è articolato nei seguenti paragrafi: 1 Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia; 2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; 3. Misure precauzionali di carattere generale; 4. Verifica digitale Certificazione verde COVID-19.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

3. Misure precauzionali di carattere generale

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Inoltre, si ritiene necessario precisare che dal 1° aprile 2022 cessano le seguenti modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2:

- fornitura garantita dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Cfr. art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221);
- procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 (Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022).

Al riguardo, si richiama il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 che, all'art. 36, comma 2, ha previsto un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 30 milioni di euro. Queste risorse finanziarie, a breve assegnate alle istituzioni scolastiche, potranno essere utilizzate anche per acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente.

La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19.

4. Verifica digitale Certificazione verde COVID-19

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata "modalità studente" messe a disposizione dell'app "Verifica C-19" saranno disabilitate (Cfr nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022 – 2° paragrafo: "Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza").



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Si ricorda, infine, che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente nota è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili – accessibile al seguente percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”.

Il Capo Dipartimento

per le risorse umane e finanziarie

Jacopo Greco



Firmato digitalmente da GRECO
JACOPO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Il Capo Dipartimento

per il sistema educativo di istruzione e di
formazione

Stefano Versari



Firmato digitalmente da VERSARI
STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA